



Creation of Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts

- CAPACI -

by
ca¹ M
Lp




**PROTOCOLLO OPERATIVO
PER LA SPERIMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO FINANZIARIO
RELATIVO ALLA VARIANTE FERROVIARIA DI CANNITELLO
QUALE OPERA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE
DEL PONTE SULLO STRETTO**

T R A

- il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza nella persona del Prefetto Dr. Bruno Frattasi, che riveste anche la qualifica di Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (di seguito DIPE), nella persona del Dirigente Generale dell'Ufficio II, dr.ssa Isabella Imperato;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Struttura Tecnica di Missione, nella persona del Capo Struttura, Ing. Ercole Incalza;
- il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, nella persona del Dirigente Generale della Direzione V, Dr. Giuseppe Maresca;
- la Società Stretto di Messina S.p.A., quale Società concessionaria del Ponte sullo Stretto, nella persona del legale rappresentante, Dr. Pietro Ciucci;
- la Società di Progetto Eurolink S.C.p.A., quale Contraente Generale dei lavori di realizzazione del suddetto Ponte e delle opere connesse, nella persona del legale rappresentante, Dr. Michele Leone;
- il Consorzio CBI, che per conto dell'ABI cura l'attività bancaria on line per i servizi di corporate banking, entrambi rappresentati, a diverso titolo, dal Dr Giovanni Sabatini


P R E M E S S O

- che l'art. 1, comma 5, della legge 17 marzo 1999, n. 144, prevede, fra l'altro, la costituzione, presso il CIPE, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
- che la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd "legge obiettivo"), ha previsto la predisposizione di un programma di infrastrutture strategiche;
- che l'art. 176, comma 3, lett. e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 - demanda al CIPE di definire, sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, i contenuti degli accordi in materia di sicurezza e prevenzione e repressione della criminalità, che il soggetto aggiudicatore di infrastrutture strategiche è tenuto a stipulare con gli organi competenti, e di definire altresì lo schema di articolazione del monitoraggio;
- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, detta disposizioni in termini di adempimenti antimafia, prevedendo la tracciabilità dei flussi finanziari a carico di appaltatori,



subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese ed a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche e disponendo – tra l'altro – che gli strumenti di pagamento riportino il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il CUP, nonché definendo il sistema delle sanzioni;

- che, con delibere 27 marzo 2008, n. 50, 18 dicembre 2008, n. 107, e 26 marzo 2009, n. 34, il CIPE ha attivato una fase di sperimentazione del monitoraggio finanziario previsto dal citato art. 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., individuando quale oggetto della sperimentazione una parte della tratta T5 della Metro C di Roma;
- che, con protocollo operativo stipulato il 26 giugno 2009 tra le Amministrazioni interessate, il Consorzio BI, il soggetto aggiudicatore e il contraente generale per la realizzazione della Metro C di Roma è stata disciplinata – in conformità ai criteri stabiliti con le menzionate delibere – detta sperimentazione;
- che, con delibera 13 maggio 2010, n. 4, il CIPE ha esteso la sperimentazione del monitoraggio finanziario alla “Variante di Cannitello”, opera propedeutica alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina;
- che l'art. 15 del protocollo d'intesa firmato il 10 marzo 2010 tra la Prefettura - UTG di Reggio Calabria, la Società Stretto di Messina S.p.A. e la Società di Progetto Eurolink S.C.p.A. prevede che ai fini del monitoraggio dei flussi finanziari della variante di Cannitello si osservino i criteri e le modalità definite dal CIPE in relazione alla menzionata tratta T5 della linea C della metropolitana di Roma e che debba essere al riguardo sottoscritto apposito protocollo;
- che, stante i tempi ristretti intercorrenti tra la pubblicazione della delibera n. 4/2010 e la data di scadenza della relativa sperimentazione, non è stato possibile procedere alla stipula del protocollo relativo alla “variante di Cannitello” anche in relazione all'entrata in vigore della predetta legge n. 136/2010, che – se non interferisce con lo specifico sistema di monitoraggio finanziario previsto dall'art. 176, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i per le infrastrutture strategiche – delinea però un sistema complessivo degli adempimenti antimafia sì che le Amministrazioni interessate alla predetta sperimentazione hanno ritenuto di attendere che, a seguito delle modifiche già all'epoca prefigurate, si definisse un quadro regolatorio certo del quale tener conto per gli aspetti che rilevano ai fini della sperimentazione stessa, quali, ad esempio, le tipologie di pagamento da effettuare con strumenti diversi dal bonifico e i profili sanzionatori;
- che, nella relazione conclusiva sottoposta al CIPE nella seduta del 5 maggio 2011, il gruppo di lavoro previsto dal protocollo concernente la sperimentazione del monitoraggio finanziario relativo a parte della tratta T5 della metro C di Roma ha esposto i risultati di detta sperimentazione, che hanno portato:
 - alla creazione, tramite l'utilizzo della rete del Consorzio CBI, di un *focal point* dove confluiscono, giornalmente, tutti gli “esiti” dei pagamenti, contrassegnati da apposito CUP ed effettuati con bonifici SEPA, e gli estratti dei conti correnti dedicati delle imprese suddette;



- alla messa a punto di un applicativo finalizzato a prelevare giornalmente dal suddetto *focal point* gli “esiti” e gli estratti conto su citati, a caricarli in una banca dati e a esaminarli, metterli a confronto e “riconciliare” esiti ed estratti conto;
 - alla definizione dei criteri che le imprese coinvolte devono seguire per consentire l’alimentazione della suddetta banca dati e l’identificazione e il superamento dei relativi problemi;
- che, come evidenziato nella suddetta relazione, le attività svolte e i risultati ottenuti sono stati utilizzati per l’elaborazione del “progetto CAPACI” (Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts”), predisposto, con il supporto di FORMEZ, dal DIPE congiuntamente al Ministero dell’interno e al Consorzio CBI e proposto dal suddetto Ministero, su input del Coordinatore del CASGO, alla Commissione Europea, nell’ambito della procedura avviata da detta Commissione per selezionare progetti inerenti la sicurezza, e che detto progetto è stato oggetto di una lusinghiera valutazione da parte della Commissione, che lo ha ammesso a cofinanziamento;
- che, nella seduta del 5 maggio 2011, il CIPE – nel prendere atto della citata relazione – ha disposto la prosecuzione della sperimentazione relativa alla Metro C di Roma ed ha altresì disposto che a detta sperimentazione venga affiancata, nell’ambito del progetto CAPACI, quella relativa alla “Variante di Cannitello”
- prevedendo che la medesima duri sino all’ultimazione dei lavori della variante e interessi tutta la filiera dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera ad iniziare, per la parte relativa a detta realizzazione, da “Stretto di Messina S.p.A.” e con eccezione eventuale dei soli fornitori non soggetti alla legislazione antimafia, fermo restando che l’attivazione e la gestione dei contratti con le imprese che compongono la filiera saranno a cura della società di Progetto Eurolink S.C.p.A.;
 - stabilendo che la sperimentazione avvenga sulla base di criteri analoghi a quelli già definiti per la sperimentazione della suddetta parte della tratta T5 della Metro C di Roma;
 - attribuendo le funzioni di coordinamento della sperimentazione al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;

tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate,

CONVENGONO

di avviare la sperimentazione del monitoraggio finanziario per la “Variante di Cannitello” sulla base di criteri analoghi a quelli già definiti per la sperimentazione di parte della tratta T5 della Metro C di Roma con il protocollo operativo del 26 giugno 2009, utilizzando la strumentazione messa a punto nell’ambito di detta sperimentazione e tenendo conto – per gli aspetti che rilevano ai fini della sperimentazione stessa – dei principi fissati dalla citata legge n. 136/2010 e s.m.i.





In relazione a quanto sopra le Parti in particolare concordano:

Art. 1
(Conti dedicati)

1. Per la tracciabilità dei movimenti finanziari, Stretto di Messina S.p.A. e la Società di Progetto Eurolink S.C.p.A., per la parte relativa alla realizzazione della "Variante di Cannitello", nonché la filiera dei subappaltatori, subaffidatari e fornitori, coinvolti nella realizzazione dell'opera, devono utilizzare un conto corrente bancario o postale - aperto presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - dedicato al progetto in premessa, sul quale accreditare gli incassi ed addebitare i pagamenti connessi alla realizzazione dell'opera (ad eccezione di quanto indicato al successivo comma 3).

Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico SEPA, bancario o postale, on line (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 2 e 3).

2. I pagamenti effettuati dai soggetti di cui al comma 1 e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali riportate nell'allegato 1, Quadro A, da 01 a 06 compreso, potranno essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico SEPA on line purché ne sia consentita la tracciabilità e comunque tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'opera, indipendentemente quindi dalla quota riferibile all'opera stessa.

3. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché di gestori/fornitori di pubblici servizi, e comunque per le causali riportate nell'allegato 1, Quadro A, da 07 a 10, i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA on line, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Per le piccole spese giornaliere, legate al funzionamento dei cantieri, e ciascuna di importo inferiore o uguale a 500 Euro, i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA on line, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA on line, bancario o postale, o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove, anche per il pagamento di spese estranee alla realizzazione dell'opera, fosse necessario utilizzare somme provenienti dai conti dedicati, i soggetti di cui al comma 1 potranno successivamente reintegrare i conti medesimi mediante bonifico SEPA on line bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, followed by 'Sp', 'Pun', 'Sag', and a signature with '5' and 'M' below it.

5. Sono soggetti, altresì, a tracciabilità anche i movimenti finanziari connessi al reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed al loro successivo rimborso, da eseguirsi, anche per il tramite di terzi, ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 176, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 2

(Inserimento dati intermediari)


1. Per le esigenze di monitoraggio finanziario previsto dall'art. 176, comma 3, lett. e), del decreto legislativo n. 163/2006, come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. l), del decreto legislativo n. 113/2007, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, si impegnano ad autorizzare gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere all'ente di cui al successivo art. 5, comma 4 (o comunque all'ente che sarà indicato dal gruppo di lavoro di cui all'art. 7 per i soggetti di cui all'art. 5 comma 2), gli elementi identificativi del rapporto (codici IBAN o BIC, per conti esteri) e le eventuali successive modifiche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti.
2. Le informazioni cui gli intermediari finanziari sono tenuti ai sensi del presente protocollo sono identificate, per contenuto e tipologia, nel documento tecnico denominato "Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario" (vedi allegato 2).

Art. 3

(Inserimento dati operazioni)

1. I soggetti tenuti all'apertura dei conti dedicati di cui all'art. 1, comma 1, si impegnano ad autorizzare gli intermediari finanziari, di cui all'art. 2, a trasmettere all'ente di cui al successivo art. 5, comma 4 (o comunque all'ente che sarà indicato dal gruppo di lavoro di cui all'art. 7 per i soggetti di cui all'art. 5 comma 2):
 - a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte a valere sui conti suddetti. Di ogni transazione dovranno essere specificati "ad evento", oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito al progetto, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale, identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente atto;
 - b) gli estratti conto periodici relativi ai suddetti conti dedicati, da cui si potranno desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito di detti conti dedicati, provenienti da conti non dedicati.
2. Gli intermediari finanziari sono tenuti, ai sensi del presente protocollo, a verificare l'impiego formale – e quindi non anche la correttezza sostanziale – delle codifiche (v. allegato 1) relative alle transazioni effettuate dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1.

Detti intermediari non sono responsabili circa il mancato rispetto – da parte dei



6


soggetti di cui all'art. 1, comma 1 – delle vigenti disposizioni in materia di privacy per tutto quanto attiene alla gestione e fruizione dei dati personali da veicolare ai sensi del presente protocollo.

Art. 4
(Banca Dati)

1. Per le esigenze di cui al presente protocollo, DIPE metterà a disposizione, ai soggetti e agli organismi di cui al successivo comma 2, le informazioni contenute nella banca dati realizzata in sede di sperimentazione di parte della tratta T5 della Metro C di Roma, configurata come sito web ad accesso riservato, e le relative procedure di alimentazione.
2. Le predette informazioni saranno rese accessibili dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE alla Commissione dell'Unione europea, qualora intervenga il previsto avvio del progetto CAPACI, al Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - e più specificatamente alle strutture ed uffici di detti Dicasteri individuati dal decreto emanato il 14 marzo 2003 dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini dell'espletamento delle rispettive attività istituzionali.

Art. 5
(Procedure di alimentazione dei dati)

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno aperto il conto corrente dedicato presso intermediari finanziari aderenti al circuito CBI (Customer to Business Interaction) devono effettuare, salve le eccezioni di cui all'art.1 commi 2 e 3, tutti i pagamenti mediante bonifico SEPA on line, bancario o postale, che riporti le informazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a), avvalendosi del servizio CBI.
2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che intrattengono rapporti di conto corrente presso intermediari non aderenti al Consorzio CBI, devono effettuare, salve le eccezioni di cui all'art.1 commi 2 e 3, tutti i pagamenti mediante bonifico bancario che riporti le informazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a).
3. La Società di Progetto Eurolink S.C.p.A., quale Contraente Generale, comunica a DIPE gli estremi identificativi dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, comprensivi del codice fiscale o partita IVA.
4. L'ente, che sarà indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito, provvederà a trasmettere alla banca dati di cui all'art. 4., comma 1, le informazioni concernenti i bonifici emessi dai soggetti di cui al comma 1 e gli estratti conto mensili dei relativi conti dedicati.
5. Per le informazioni inerenti ai bonifici e agli estratti conto relativi ai soggetti di cui al comma 2, il gruppo di lavoro di cui al successivo art. 7 provvederà a definire le modalità di trasmissione dei dati.



Art. 6
(Adempimenti integrativi)

1. Fermo quanto prescritto negli articoli precedenti, la Società di Progetto Eurolink S.C.p.A., quale Contraente Generale, si impegna ad adottare tutte le misure affinché l'intera filiera dei soggetti di cui all'art. 1 si conformi agli obblighi di cui al presente protocollo operativo, in particolare prevedendo che, nei contratti ancora da stipulare, sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di cui al protocollo stesso, copia del quale dovrà essere allegata ai suddetti contratti.

Art. 7
(Ruoli e gruppo di lavoro)

1. Il Ministero dell'interno – Dipartimento pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia provvede al coordinamento della sperimentazione, curando i rapporti con la Commissione europea, mentre il DIPE provvede alla definizione e all'aggiornamento delle complessive modalità di trasmissione e acquisizione dei dati e alla proposta di elaborazione dei suddetti dati, anche accogliendo le raccomandazioni che saranno presentate dal gruppo di lavoro.

2. La sperimentazione, coordinata dal Ministero dell'interno, sarà affidata al gruppo di lavoro che sarà incaricato del monitoraggio del menzionato progetto CAPACI.

Possono partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro le altre Amministrazioni interessate e, quando appositamente convocati, rappresentanti di Stretto di Messina S.p.A., Società di Progetto Eurolink S.C.p.A., ABI e CBI. Possono essere altresì invitate a partecipare a dette riunioni eventuali istituzioni bancarie e ulteriori soggetti la cui partecipazione si rilevi opportuna nel corso della sperimentazione.

Art. 8
(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione nell'ipotesi di rapporti già contrattualmente definiti, ricorrendo le fattispecie previste dall'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i. , della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a detta disposizione, nonché dell'art. 3, comma 9 bis, i contratti e subcontratti che vengano stipulati successivamente alla sottoscrizione del presente protocollo operativo tra i soggetti indicati al precedente art. 1, comma 1, dovranno essere muniti di una clausola risolutiva espressa, la cui attivazione è prevista nei casi in cui i pagamenti eseguiti verso terzi dall'*accipiens* siano effettuati senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alla sanzione è associata anche una penale corrispondente al 5 (cinque) per cento della transazione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo operativo, la Società

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a signature below it, and several initials and a signature at the bottom right.

Eurolink si impegna ad inserire e a far inserire negli strumenti contrattuali stipulati o autorizzati successivamente alla sottoscrizione del presente protocollo apposita clausola con la quale, a supporto e a garanzia del buon esito della sperimentazione, si prevede che:

- a) il mancato utilizzo del bonifico SEPA on-line comporta l'applicazione a carico della parte inadempiente di una penale nella misura fissa di 1000 (mille) euro per ogni operazione;
- b) l'utilizzazione di un conto corrente bancario o postale diverso da quello dedicato all'opera di cui all'articolo 1 comporta l'applicazione a carico della parte inadempiente di una penale nella misura fissa di 1000 (mille) euro per ogni operazione;
- c) la mancata annotazione, nel bonifico SEPA on-line, del codice corrispondente alla causale dell'operazione comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di 500 (cinquecento) euro per ogni operazione.

Nel caso di applicazione, anche su segnalazione, di una penale, il contraente in bonis ne informa il Contraente Generale e la Direzione Investigativa Antimafia.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente irrogabili ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, della legge n. 136/2010 e s.m.i.

3. Il Contraente Generale ha l'obbligo di informare la Società Concessionaria, a seguito di segnalazione da parte degli organi competenti, dei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente protocollo operativo, comunicando altresì i soggetti che siano incorsi nell'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e di una penale, ove applicata, nonché la descrizione dell'azione commessa e l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria e della penale.
4. Il Contraente Generale ha l'obbligo di indicare in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza del SAL medesimo. La Società Concessionaria tratterà dall'importo dovuto al Contraente Generale in occasione di ciascun SAL l'ammontare delle penali registrate nel SAL medesimo. Il Contraente Generale, a sua volta, tratterà le penali stesse dal SAL di competenza dell'affidatario, che procederà alle corrispondenti trattenute verso il subaffidatario / fornitore laddove responsabile della violazione. La Società Concessionaria dovrà dare evidenza nel quadro economico dell'opera dell'ammontare delle penali via via applicate ai sensi del precedente comma 2, il cui importo complessivo sarà destinato all'incremento della sicurezza dell'opera e a far fronte ai costi dell'attività di monitoraggio, secondo un programma che la Società concessionaria sottoporrà al Gruppo di lavoro di cui al precedente art. 7.
5. Gli importi delle penali inserite negli strumenti contrattuali per le ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1 sono affidate in custodia al soggetto aggiudicatore e da questo poste a disposizione del soggetto che applica la clausola risolutiva espressa di cui allo stesso comma 1 nei limiti dei costi

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, followed by 'AP', 'Pumy', 'Ful', 'Fh', 'an', and 'ly'.

sostenuti per la sostituzione della controparte. L'eventuale parte residua di dette penali è destinata alle finalità previste dal precedente comma 4.


6. Con l'accordo tra le parti le disposizioni del presente protocollo possono trovare applicazione anche per i contratti e i subcontratti stipulati o autorizzati precedentemente alla sottoscrizione del medesimo, previa integrazione degli strumenti contrattuali, per la quota di lavori, forniture e servizi ancora da eseguire.

Roma, - 4 AGO. 2011


Coordinatore del Comitato di
coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle
Grandi Opere
Prefetto Bruno Frattasi




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capo Struttura Tecnica di Missione.
Ing. Ercole Incalza



Società Stretto di Messina S.p.A.
Dr. Pietro Ciucci




Consorzio CBI.
Dr Giovanni Sabatini




Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la programmazione ed il
coordinamento della politica economica
Il Dirigente Generale dell'Ufficio II
Dr.ssa Isabella Imperato



Ministero dell'economia e delle finanze.
Dipartimento del tesoro.
Dirigente Generale della Direzione V.
Dr. Giuseppe Maresca



Società di Progetto Eurolink S.C.p.A.
Dr. Michele Leone



ALLEGATO 1

CAUSALI PER MONITORAGGIO FINANZIARIO

A

Sp
17
11 Mar



CAUSALI PER MONITORAGGIO FINANZIARIO

Quadro A: pagamenti a favore di conti non dedicati

Codice	Causale
01	Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
02	Manodopera (emolumenti a operai)
03	Personale distaccato
04	Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto)
05	Immobilizzazioni (cessiti ammortizzabili all'atto dell'acquisto)
06	Consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche
07	Imposte e tasse
08	Assicurazioni e fidejussioni
09	Contributi (INPS INAIL CASSA EDILE)
10	Gestori e fornitori di pubblici servizi

Quadro B: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati



Codice	Causale
00	Committenti (affidatari e subaffidatari)
11	Noleggi a freddo
12	Noleggi a caldo
13	Forniture di ferro
14	Forniture di calcestruzzo/cemento
15	Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)
16	Altre forniture
17	Trasporti (tutti)
18	Progettazione
19	Espropri (servizi e oneri)
20	Guardiania
21	Spese di cantiere
22	Mensa cantiere
23	Pulizie cantiere
24	Affidamenti lavori
25	Factor
26	Scavo e movimento terra
27	Smaltimento terra
28	Smaltimento rifiuti



12

ALLEGATO 2

**MONITORAGGIO FINANZIARIO SU
RETE CBI**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized lines.A handwritten signature in black ink, followed by the number '13' and another signature or mark.



CONSORZIO CBI
customer to business interaction



Corporate Banking Interbancario

Monitoraggio finanziario su Rete CBI

I Nuovi Servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario

Riferimenti	
Oggetto:	I Nuovi Servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario
Modello Documento:	CBI.doc
Nome File:	Soluzione CBI per monitoraggio finanziario - v.00.01.00 Allegato Protocollo Cannitello.doc
Versione:	00.01.00 – Pagine 34
Ultimo aggiornamento:	26/07/2011, 14.41.28
Data creazione:	21/07/2011
Autore:	Architettura e Governance
Revisore:	Consiglio Direttivo CBI


[Handwritten signatures and initials]

14

[Handwritten signature]

Revisioni

Data	Ver.	Presentato a	Validato da	Note
21-07-2011	00.01.00			Prima stesura




15
Handwritten notes and signatures

Riservatezza e divulgazione

Il “Consorzio Customer to Business Interaction” – di seguito definito Consorzio CBI – in qualità di titolare dei marchi CBI fornisce queste informazioni prevedendo che siano mantenuti i livelli di correttezza e, se indicati, di riservatezza sui relativi contenuti.


Il documento potrà pertanto essere fotocopiato o riprodotto in tutto o in parte ed i contenuti potranno essere divulgati a terzi, anche consulenti, purché siano rispettate le disposizioni di cui alla *Intellectual Property Rights* disponibile sul sito web consortile.



16/11

Indice dei Contenuti

1	Introduzione al servizio CBI	18
1.1	Il Servizio di Nodo CBI.....	20
2	Obiettivi	21
3	Premessa	21
3.1	Requisiti.....	21
4	Presupposti realizzativi	22
5	Il modello di servizio	23
5.1	Le funzioni CBI proposte.....	23
5.2	Attori coinvolti	24
5.3	Il processo di servizio.....	26
5.4	Attività in carico alle Banche	27
5.5	Riconciliazione con il movimento di accredito.....	28
6	Costi	29
7	Appendice	30
7.1	Dettagli tecnici	30
7.1.1	Attori coinvolti.....	30
7.1.2	Il processo di servizio	31
7.1.3	Dati del GSM	33
7.2	Glossario.....	34



17

Introduzione al servizio CBI

Il servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) è operativo sin dal 1995 come servizio di accesso telematico delle aziende al sistema interbancario dei pagamenti. Dal punto di vista delle imprese rappresenta un rilevante vantaggio, consentendo un rapporto on-line in una logica *business-to-business* con un'unica banca (chiamata Banca Proponente), che fornisce una vasta gamma di funzioni finanziarie, informative e commerciali. In tal modo l'impresa semplifica e razionalizza la gestione dei rapporti di conto corrente intrattenuti con una pluralità di banche (in Italia le imprese intrattengono in media 5 rapporti di conto corrente con altrettante banche di riferimento) non solo perché si avvale di un unico punto di accesso nei confronti di una pluralità di banche ma anche per l'adozione di una messaggistica standardizzata che garantisca l'interoperabilità e la raggiungibilità del sistema; quest'ultima consente all'impresa dotata di adeguate soluzioni organizzative improntate ad elevata automazione di "riconciliare" le informazioni provenienti dalle banche con i propri dati (di contabilità, magazzino, recupero crediti, ecc.).

L'evoluzione di tale network interbancario di *payment initiation*, ultimato nel 2007 dall'allora ACBI (Associazione per il Corporate Banking Interbancario) – costituita con il coordinamento dell'ABI nel 2001, al fine di sviluppare e migliorare in ambito cooperativo il Servizio CBI –, si chiama CBI 2 e consente alle aziende italiane di affiancare alle tradizionali funzioni di incasso, pagamento e informative ulteriori servizi a valore aggiunto anche nell'ambito della gestione documentale.




Figura 1


Grazie alla nuova infrastruttura tecnologica, costruita sulla base delle richieste espresse da tutti gli *stakeholder* del servizio CBI e alle nuove dinamiche internazionali in corso, le oltre 850.000 imprese utenti delle 663 banche aderenti al neo-costituito Consorzio Customer to Business Interaction – CBI già Associazione per il CBI (che rappresentano circa il 90% del totale attivo del sistema bancario) potranno dialogare direttamente tra loro sfruttando il canale del Corporate Banking Interbancario, in un'ottica di tipo *end-to-end*, favorendo

l'STP (*Straight Through Processing*)¹ e beneficiando di un quadro dei pagamenti sempre più integrato.

Di notevole interesse nel processo di modellazione di tali servizi sono state le forti spinte esogene derivanti dalle nuove linee evolutive prospettate in ambito SEPA (Single Euro Payment Area), nonché il recente fermento in ambito internazionale sul tema della definizione di standard sui servizi di pagamento e di gestione documentale con particolare riguardo alla *supply chain* e *financial value chain*, vale a dire alla gestione del ciclo attivo logistico-commerciale e di quello finanziario.



¹ "Nella concatenazione di eventi, tipica di una filiera articolata tra molteplici soggetti, i più significativi vantaggi connessi con l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) dipendono dalla possibilità di immediato utilizzo, nel passaggio da una persona/struttura/fase all'altra, dei dati contenuti in un documento informatico elaborabile, senza alcun ulteriore intervento su dati già validati o "certificati" (*Straight Through Processing, STP*)." CNEL "La dematerializzazione dei documenti nelle attività di amministrazione, finanza e controllo", 28 Aprile 2005.



19

Il Servizio di Nodo CBI

Nel corso del 2008, e in linea con gli obiettivi strategici del Sistema Bancario, il Consorzio CBI ha intrapreso un percorso di evoluzione del proprio posizionamento verso un ruolo di Nodo di Sistema e super partes rappresentante il Sistema Bancario verso soggetti istituzionali. Il Consorzio CBI si configura quindi quale gestore di un punto di accesso alla propria rete nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che richiedano l'utilizzo delle funzioni CBI.

- Tale servizio, usualmente identificato come servizio di "Nodo CBI" di sistema è un gateway che permette l'accesso diretto alla rete CBI da parte di soggetti istituzionali (es. PP.AA. centrali) per lo scambio di flussi con il sistema bancario
- I servizi di nodo CBI vengono erogati attraverso un outsourcer del Consorzio CBI, corrispondente ad un Soggetto Tecnico CBI (iscritto all'apposito albo) assegnatario dell'apposito bando di gara (di fatto un'ATI di soggetti tecnici)

Lo schema di connessione offerta dal Nodo CBI è rappresentato nella figura seguente:




Figura 2

20 M

Obiettivi

Il presente documento ha lo scopo di illustrare come i servizi CBI possano essere utilizzati per soddisfare le richieste avanzate dal Ministero Economia e Finanze, il Ministero degli Interni, Ministero delle Infrastrutture, Comitato di Sorveglianza Grandi Opere, la DIA, PCM (Presidenza Consiglio dei Ministri) e DIPE (Dipartimento per il Coordinamento della Politica Economica) al fine di realizzare un sistema che consenta di monitorare i flussi di natura finanziaria legati alla realizzazione di grandi opere e più in generale al monitoraggio dei progetti d'investimento pubblico.

A tal fine, in collaborazione con i soggetti sopra elencati, si è condiviso un modello di servizio che consiste nell'utilizzo combinato dei servizi CBI "Disposizioni di pagamento XML SEPA", "Esito verso ordinante e beneficiario" e "Rendicontazioni".

Premessa

Le esigenze del Ministero Economia e Finanze, il Ministero degli Interni, Ministero delle Infrastrutture, Comitato di Sorveglianza Grandi Opere, la DIA, PCM (Presidenza Consiglio dei Ministri), e DIPE (Dipartimento per il Coordinamento della Politica Economica) sono di natura composita ma tuttavia riconducibili ad una unica richiesta: monitorare i pagamenti generati con specifiche finalità di ordine pubblico. Ciò al fine di rendere noto ai soggetti interessati per ogni singola opera pubblica realizzata, sia l'evoluzione dei pagamenti lungo tutta la filiera cliente/fornitore, sia i flussi finanziari movimentati dalle aziende monitorati su specifici conti correnti dedicati alla specifica opera pubblica ai sensi dell'art. 161 del Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture.

Al fine di fornire una congrua risposta alle esigenze sopra descritte, il Consorzio CBI ha provveduto ad identificare una soluzione che consenta di monitorare i pagamenti effettuati dai soggetti oggetto di monitoraggio a condizione che gli stessi vengano effettuati tramite l'utilizzo dei servizi CBI.

Requisiti

In particolare, in associazione ad ogni pagamento oggetto di monitoraggio, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. coordinate bancarie del conto corrente di addebito
2. nome soggetto ordinante
3. Codice Univoco di Progetto – CUP
4. titolare del conto corrente di accredito – beneficiario
5. data esecuzione pagamento richiesta dall'ordinante
6. causale del pagamento specifica per ciascuna tipologia di progetto
7. somma addebitata
8. somma accreditata

Le informazioni riportate in elenco dovranno essere rese disponibili a DIPE per il tramite di

Consip, il quale effettuerà le attività di verifica e monitoraggio.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto 1, il Consorzio CBI fa presente che ad oggi l'informazione relativa alle coordinate bancarie del conto corrente di addebito non è presente sul tracciato CBI dell'esito associato al Bonifico XML SEPA, pertanto tale informazione andrà ricercata nei flussi di rendicontazione.

Presupposti realizzativi

Affinché la soluzione infrastrutturale descritta nei paragrafi che seguono possa essere realizzata è necessario che si verifichino i seguenti presupposti:

1. tutte le operazioni di pagamento oggetto di monitoraggio devono essere:
 - effettuate da aziende clienti CBI (aziende che hanno stipulato un contratto con una Banca Proponente aderente al circuito CBI e, ove ritenuto necessario, con una o più Banche Passive CBI);
 - istruite tramite il servizio CBI "Disposizioni di pagamento XML SEPA" richiedendo altresì il servizio CBI di "Esito verso ordinante e beneficiario" ad esso associato;
 - istruite verso conti correnti di addebito accesi (attraverso la trasformazione di c/c già esistenti in c/c CBI, ovvero attraverso l'apertura di nuovi c/c CBI) presso banche aderenti al circuito CBI;
2. ai fini della tracciabilità attraverso le rendicontazioni, anche i conti correnti di accredito devono essere accesi presso banche aderenti al circuito CBI (attraverso la trasformazione di c/c già esistenti in c/c CBI, ovvero attraverso l'apertura di nuovi c/c CBI);
3. il Gestore del Sistema di Monitoraggio (DIPE) deve essere un utente CBI in modo da poter ricevere gli esiti al beneficiario (cfr. Appendice);
4. affinché il Gestore del Sistema di Monitoraggio possa verificare le operazioni di pagamento, è necessario che il soggetto ordinante sappia che - ove quest'ultimo non indichi esplicitamente i pagamenti da assoggettare a monitoraggio (cfr. paragrafo 5.3) - le informazioni relative all'esito non potranno essere veicolate verso il Gestore stesso;
5. il Gestore del Sistema di Monitoraggio dovrà essere in grado di elaborare le informazioni ricevute e formattate in coerenza con gli standard CBI;
6. le banche non saranno in grado di impedire l'utilizzo di funzioni aggiuntive rispetto al Bonifico XML SEPA a valere sui c/c oggetto di monitoraggio; l'obbligo di utilizzo del solo bonifico resta dunque in capo al solo intestatario del conto.



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below it, some with dates like '22' and '11'.

Il modello di servizio

Le funzioni CBI proposte

La soluzione individuata prevede l'utilizzo congiunto delle seguenti funzioni CBI:

- “Disposizioni di pagamento XML SEPA” (cfr. documento standard tecnici STIP-MO-001)
- “Esito verso ordinante e beneficiario” (cfr. documento standard tecnici STIP-MO-001)
- “Rendicontazione” (cfr. documento standard tecnici CBI-RND-001)

In sostanza, la funzionalità identificata prevede la veicolazione delle disposizioni di pagamento tramite il servizio CBI “Disposizioni di pagamento XML SEPA” e l'invio a DIPE delle informazioni relative all'esito mediante utilizzo del servizio CBI “Esito verso ordinante e beneficiario”. L'erogazione di quest'ultimo servizio viene effettuata nei confronti del mittente della richiesta di pagamento nel momento in cui compila la relativa distinta. L'informazione dell'avvenuto pagamento si ottiene invece mediante il servizio di “Rendicontazione”.

Con riferimento alla tracciabilità dei **bonifici inviati da e verso l'estero** si precisa quanto segue:

- lato rendicontazioni: gli importi relativi ad operazioni da e sull'estero sono distinguibili rispetto a quelli regolati in ambito nazionale per la presenza di due specifiche causali (rispettivamente la causale ZI e ZL) nel record 62, mentre non è detto che ci siano presenti altre informazioni quali BIC o altra codifica.
- lato Bon XML SEPA: è possibile utilizzare la funzione in questione nel solo caso in cui i bonifici vengano disposti dal cliente ordinante italiano verso un c/c beneficiario attestato su banca estera appartenente all'area SEPA² e aderente allo schema di regolamento SEPA Credit Transfer (SCT). Se si vuole consentire l'invio di bonifici le cui banche di accredito appartengano a paesi al di fuori dell'area SEPA o non aderenti allo schema di regolamento SCT, è dunque necessario utilizzare il servizio “Bonifico Estero – PE” per il quale però non è possibile ottenere l'esito verso il Soggetto monitorante.

Facendo riferimento all'elenco delle informazioni richieste da DIPE e riportate nel paragrafo 3.1 “Requisiti”, di seguito si illustra la localizzazione di tali informazioni nell'ambito dei tracciati delle funzioni CBI utilizzate.

² Paesi area SEPA: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Informazione richiesta	Ubicazione
coordinate bancarie del conto corrente di addebito	Rendicontazioni record 61 Esito al beneficiario ³ , campo TxInfAndSts/ OrgnlTxRef/RmtInf/Ustrd
nome soggetto ordinante	Esito al beneficiario, campo TxInfAndSts/ OrgnlTxRef/Dbtr/Nm
Codice Univoco di Progetto	Esito al beneficiario, campo TxInfAndSts/ OrgnlTxRef/RmtInf/Ustrd
titolare del conto corrente di accredito	Esito al beneficiario, campo TxInfAndSts/ OrgnlTxRef/Cdtr/Nm
data esecuzione pagamento richiesta dall'ordinante	Esito al beneficiario TxInfAndSts/OrgnlTxRef/ ReqdExctnDt
causale del pagamento specifica per ciascuna tipologia di progetto	Esito al beneficiario, campo TxInfAndSts/ OrgnlTxRef/RmtInf/Ustrd
somma addebitata	Rendicontazioni record 62 campo importo movimento pos. 27-41
somma accreditata	Rendicontazioni record 62 campo importo movimento pos. 27-41

Attori coinvolti

Gli attori coinvolti nell'erogazione (cfr. i tracciati relativi alle nuove funzioni "Disposizioni di pagamento XML SEPA" ed "Esito verso ordinante e beneficiario") sono i seguenti:

- **Titolare del c/c di addebito (Ordinante/Debitore):** è il titolare del c/c di addebito sottoposto a monitoraggio. Invia la richiesta di bonifico tramite il canale CBI;
- **Titolare c/c accredito (Creditore/Beneficiario):** è il titolare del c/c su cui verrà accreditata la richiesta di bonifico inviata dal titolare del conto corrente di addebito;
- **Banca Proponente dell'Ordinante:** è la Banca che fornisce l'accesso telematico al circuito CBI;
- **Banca Passiva dell'Ordinante:** è la Banca sulla quale risiede il c/c di addebito e che esegue pertanto l'addebito in conto.
- **Destinatario esito creditore (DEC):** è il destinatario dell'esito al beneficiario richiesto dall'Ordinante. Nel caso specifico coincide con il DIPE.

Considerando anche la fase di regolamento del pagamento, che avviene al di fuori del circuito CBI, si ha la seguente definizione aggiuntiva:

- **Banca di accredito:** è la Banca del beneficiario sulla quale risiede il c/c di accredito. Genera i flussi di rendicontazione in qualità di Banca Passiva del beneficiario (bonifici

³ Tale informazione è presente solo qualora il conto di addebito sia monitorato (cfr. par. 5.4).

in entrata). Si osserva che in generale il c/c di accredito potrebbe non essere soggetto a monitoraggio se non segnalato come tale alla Banca di accredito.

Si precisa come l'esito al beneficiario, veicolato sul canale CBI, rappresenti un esito di avvenuto addebito dell'importo versato. Affinché tale esito possa assumere la valenza di un esito di effettivo accredito, il Gestore del Sistema di Monitoraggio deve aspettare il corrispondente movimento nella rendicontazione generata dalla Banca di accredito (Banca Passiva del beneficiario).

Il ruolo della Banca Proponente del GSM verrà svolto dal Consorzio CBI attraverso il Servizio di Nodo CBI.

Per ogni ulteriore dettaglio si faccia riferimento al corrispondente paragrafo riportato in appendice


25


Il processo di servizio

Il modello di servizio è caratterizzato dai seguenti passi.

Si precisa che le modalità di colloquio tra cliente e Banca Proponente rientrano nella sfera competitiva dei servizi che ciascuna banca CBI offre ai propri clienti.

Nel prosieguo del presente documento si suppone che l'azienda mittente abbia a disposizione un software di front end per la generazione dei messaggi XML di richiesta di pagamento.

Step 1 (una tantum)

Il cliente titolare del conto monitorato che attiva il servizio di rendicontazione dovrà inviare alla banca presso la quale intrattiene il conto oggetto di monitoraggio una apposita comunicazione che contenga:

- la richiesta di duplicare le rendicontazioni associate al conto corrente di cui è titolare;
- il Soggetto Monitorante (Denominazione, codice SIA, CUC) al quale inviare le rendicontazioni duplicate.

Step 2 (ricorrente)

L'azienda mittente delle disposizioni di pagamento sottoposte a monitoraggio ogni qualvolta effettua un bonifico a valere su un conto monitorato deve seguire le seguenti regole:

1. utilizzare la funzione Bonifico XML SEPA;
2. valorizzare la prima occorrenza delle informazioni di riconciliazione non strutturate (tag <Ustrd>) antepoendo la stringa chiave //MIP/ (ovvero altre stringhe da concordare con i singoli GSM) alle informazioni necessarie per il monitoraggio. Tale stringa abilita i controlli aggiuntivi ai quali le Banche sottoporranno la disposizione di pagamento. Come accennato, nel caso del MIP, a seguito di tale stringa vanno altresì inserite le informazioni necessarie per il monitoraggio ovvero il CUP seguito dalla causale del pagamento specifica per ciascuna tipologia di progetto (//MIP/valore CUP/CAUSALE SPECIFICA/);
3. richiedere l'esito verso il beneficiario (campo PmtInf/CdtTrfTxInf/SrvInf valorizzato con "ESBEN"), inserendo il CUC del GSM quale destinatario esito creditore (sottocampo Id de campo PmtInf/CdtTrfTxInf/DestCdtrRsp/Id/OrgId/).

Attività in carico alle Banche

Step 1 (una tantum)

La banca, ogni qualvolta riceva da parte del cliente oggetto di monitoraggio la richiesta di duplicazione delle rendicontazioni dovrà acquisire la Denominazione, il codice SIA ed il CUC del Soggetto Monitorante al quale inviare le rendicontazioni duplicate via CBI.

Step 2 (ricorrente)

Seppure la soluzione architettuale identificata utilizza servizi obbligatori già rilasciati dalle banche consorziate, nello specifico – per il solo servizio “Disposizioni di pagamento XML SEPA” – è necessario che le banche introducano dei controlli applicativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle specifiche tecniche del servizio in questione.

Con riferimento al tracciato XML di richiesta di pagamento CBI SEPA compliant, i **controlli aggiuntivi** da effettuare nell’ambito del progetto MIP, qualora i primi sei caratteri della prima occorrenza del campo RmtInf/Ustrd vengano valorizzati dall’azienda utilizzando la stringa riservata //MIP/, sono di seguito esplicitati. Tali controlli rappresentano a tutti gli effetti controlli di diagnostica CBI pertanto, con riferimento al workflow del bonifico XML descritto nel documento STIP-MO-001, in caso di esito negativo da parte della banca passiva ricevente la stessa è tenuta a generare un messaggio 4 KO:

1. deve essere richiesto l’esito verso il DIPE sul canale CBI. Ciò significa che il campo PmtInf/CdtTrfTxInf/SrvInf deve essere valorizzato con “ESBEN” ed il CUC del GSM deve essere inserito nel campo dedicato all’Identificativo del campo PmtInf/CdtTrfTxInf/DestCdtrRsp/Id/OrgId/
2. il CUC del destinatario esito creditore deve coincidere con il CUC indicato quale identificativo del GSM/DIPE nel Directory;
3. l’intera stringa RmtInf/Ustrd deve essere strutturata dal cliente ordinante nel seguente modo: //MIP/<CUP 15 caratteri alfanumerici>/<2 caratteri numerici>/...;

Si precisa che nel campo RmtInf/Ustrd, a seguito dell’ultimo delimitatore “/” potranno essere presenti altre informazioni non sottoposte, ad oggi, ad alcun controllo.

Step 3 (ricorrente)

All’atto della compilazione della rendicontazione giornaliera verso l’azienda ordinante, la banca passiva dovrà duplicare tale rendicontazione inserendo come destinatario nel record di testa e di coda il codice SIA assegnato al DIPE.

In coerenza con il modello di servizio delle funzioni CBI utilizzate, la banca passiva dovrà inoltre inviare l’esito verso il Beneficiario (stato di avanzamento 10) al GSM/DIPE passando per la banca proponente dell’ordinante.

Per consentire al GSM di correlare agevolmente i messaggi di esito con gli RH relativi ai conti monitorati (cfr. par. successivo), è tuttavia necessario arricchire il contenuto


 27


informativo degli esiti con l'IBAN del c/c di addebito da utilizzare quale chiave di riconciliazione in unione al campo MsgId presente nella richiesta di pagamento originaria. Pertanto, limitatamente agli esiti indirizzati al GSM/DIPE, la banca passiva dell'ordinante, una volta effettuato l'addebito, dovrà aggiungere l'IBAN del c/c di addebito nel campo RmtInf/Ustrd estraendolo dal campo obbligatorio PmtInf/DbtrAcct/Id/IBAN presente nella richiesta di pagamento originaria. La struttura del campo RmtInf/Ustrd sul messaggio di esito sarà quindi la seguente:

//MIP/<CUP 15 caratteri alfanumerici>/<2 caratteri numerici>/<IBAN c/c di addebito>/

Nel caso in cui l'azienda abbia inserito dopo i due caratteri numerici che identificano la causale specifica altre proprie informazioni, la banca dovrà posporre tali informazioni all'IBAN del c/c di addebito. Qualora la lunghezza complessiva della stringa superi i 140 caratteri, la stessa dovrà essere distribuita su più occorrenze del campo RmtInf/Ustrd.

Riconciliazione con il movimento di accredito

La fase finale del processo prevede l'acquisizione da parte del Gestore del Sistema di Monitoraggio dell'esito di accredito delle disposizioni effettuate dalle aziende monitorate.

Come anticipato nei paragrafi precedenti, tale informazione viene resa tramite i servizi CBI di rendicontazione (flussi RH) strutturati in modo da riportare tutti i riferimenti necessari per poter risalire in modo univoco alla disposizione di pagamento predisposta dall'ordinante.

Il processo complessivo, comprensivo di attori coinvolti, viene sinteticamente illustrato nella figura seguente.




Figura 3

La banca CBI di accredito invia alla Banca Proponente del GSM i flussi informativi (RH) relativi all'accredito perfezionato sul circuito di regolamento interbancario.

La Banca Proponente del GSM (rappresentata dal Consorzio CBI per il tramite del Servizio di Nodo CBI) mette a disposizione di quest'ultimo la rendicontazione, contenente gli identificativi della distinta di pagamento.

Il GSM può correlare la conferma di avvenuto accredito con le informazioni di dettaglio precedentemente ricevute tramite il servizio di esito. Ciò avviene attraverso l'utilizzo delle due chiavi di riconciliazione "MsgId" e "EndToEndId" sempre presenti nell'esito e presenti su richiesta nelle rendicontazioni.

Costi

Con riferimento ai costi che la Pubblica Amministrazione ed i soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere pubbliche dovrebbero sostenere per l'erogazione delle funzioni "Disposizioni di pagamento XML SEPA", "Esito verso Ordinante e Beneficiario" e "Rendicontazioni", il Consorzio CBI informa che le *policy di pricing* applicate su tutti i servizi CBI sono sempre demandate alla scelta di ciascuna banca, che in tal senso è libera di definire in sede contrattuale l'entità dei corrispettivi.



29
MCA

Appendice

Dettagli tecnici

Attori coinvolti

Al fine di rappresentare anche il caso più complesso di interazione tra tutti gli attori coinvolti, nel presente paragrafo se ne fornisce un elenco più completo e dettagliato, così come rappresentato negli standard tecnici CBI.


1. **Mittente della richiesta di pagamento (Mittente/Initiating Party):** è il soggetto mittente della richiesta di bonifico (ha stipulato un contratto con una Banca Proponente e possiede un CUC – Codice Univoco CBI);
2. **Titolare del c/c di addebito (Ordinante/Debitore):** è il titolare del c/c su cui verrà addebitata la richiesta di bonifico inviata dal mittente. Può coincidere con il Mittente. Qualora il Mittente non coincida con l'Ordinante, la richiesta di pagamento viene inviata dal Mittente per conto dell'Ordinante stesso;
3. **Debitore effettivo:** è il debitore effettivo della richiesta di pagamento (distinta);
4. **Titolare c/c accredito (Creditore/Beneficiario):** è il titolare del c/c su cui verrà accreditata la richiesta di bonifico inviata dal mittente;
5. **Creditore effettivo:** è il beneficiario effettivo della disposizione di pagamento;
6. **Banca Proponente dell'Ordinante:** è la Banca che fornisce al Mittente della richiesta di pagamento l'accesso telematico al circuito CBI. Nella documentazione tecnica descrittiva del nuovo servizio CBI "Disposizioni di pagamento XML SEPA" viene indicata come "Mittente Logico" delle distinte di pagamento;
7. **Banca Passiva dell'Ordinante:** è la Banca sulla quale risiede il c/c di addebito e che esegue pertanto l'addebito in conto. Nella documentazione tecnica descrittiva del nuovo servizio CBI "Disposizioni di pagamento XML SEPA" viene indicata come "Destinatario Logico" delle distinte di pagamento;
8. **Destinatario esito creditore (DEC):** è il destinatario dell'esito al beneficiario richiesto dall'Ordinante. Può non coincidere con il Creditore.
9. **Banca Proponente del destinatario esito creditore :** è la Banca che fornisce l'accesso telematico al circuito CBI al destinatario esito creditore;

Considerando anche la fase di regolamento del pagamento, che avviene al di fuori del circuito CBI, si ha la seguente definizione aggiuntiva:

- **Banca di accredito:** è la Banca del beneficiario sulla quale risiede il c/c di accredito. Genera i flussi di rendicontazione in qualità di Banca Passiva del beneficiario (bonifici in entrata).

Sulla base di tali definizioni e delle esigenze manifestate dal Gestore del Monitoraggio, è possibile effettuare le seguenti associazioni che consentono di comprendere come strutturare opportunamente le richieste di pagamento.

- **Azienda soggetta a monitoraggio (AM):** rappresenta l'ordinante della richiesta di pagamento (distinta). Può possedere una stazione di lavoro CBI, nel qual caso coincide con il mittente e viene univocamente individuato da un proprio CUC. Un



possibile scenario alternativo è quello in cui l'ordinante non è un utente CBI ma inoltra le richieste di pagamento tramite un soggetto che agisce da "Payment Factory" per suo conto. In quest'ultimo caso il Payment Factory assume il ruolo di mittente (Initiating Party) della richiesta di pagamento mentre il datore di lavoro figura come ordinante.

- **Gestore del Sistema di Monitoraggio (GSM):** rappresenta il destinatario dell'esito associato alle operazioni di pagamento oggetto di monitoraggio, nonché delle rendicontazioni eventualmente richieste.

Il processo di servizio

Nella figura seguente vengono localizzati i tag da utilizzare per l'inserimento delle informazioni di dettaglio all'interno di ogni singola disposizione di pagamento.




Figura 4

Si osserva come tale soluzione consente al Gestore del Monitoraggio di ricevere l'esito delle disposizioni di pagamento; nel caso in cui invece l'ordinante non inserisca la stringa chiave //MIP/ la banca non sarà in grado di effettuare il controllo di natura applicativa che inibisce la veicolazione dell'ordine di pagamento se non è stato contestualmente richiesto l'invio dell'esito verso il Gestore del Sistema di Monitoraggio.

Di seguito la rappresentazione grafica delle logiche di controllo che consentiranno ai vari soggetti coinvolti il trattamento dei dati sottoposti a monitoraggio. Dalla figura che segue emerge con chiarezza come l'azienda ordinante sia altresì abilitata ad inviare richieste di pagamento non sottoposte a monitoraggio.

Logiche di elaborazione distinta di pagamento lato front end Cliente:



Azienda mittente




Figura 5

Le logiche di trattamento distinta di pagamento lato Banca Proponente/Passiva richiedono dei controlli aggiuntivi di natura strettamente applicativa limitati alla sola gestione dei flussi su circuito CBI. Si osserva, infatti, che quanto definito nel presente documento non ha nessun impatto sulle procedure di gestione dei pagamenti monitorati su circuito di pagamento SEPA.

32 M

Logiche di trattamento:




Figura 6

Logica di acquisizione dati relativi agli esiti/rendicontazioni da parte del GSM:



Figura 7

Dati del GSM

Si riportano di seguito i dati relativi al Gestore del Sistema di Monitoraggio, come da censimento sul Directory CBI:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

33


[Handwritten signature]

SIA 326H8
CUC 0883796U
CODICE ID NAZIONALE 80188230587
ABI BANCA PROPONENTE 88515
CUC BANCA PROPONENTE 0883436G

Glossario

MIP – Monitoraggio Investimenti Pubblici
CUP – Codice Univoco di Progetto
CBI – Corporate Banking Interbancario
GSM – Gestore del Sistema di Monitoraggio: DIPE
AM – Azienda soggetta a monitoraggio
DEC – Destinatario esito creditore

Fine del documento



34